

VERBALE DI ACCORDO

In data 1° ottobre 2008 in Roma, presso la sede Techno Sky di Via G. V. Bona n. 133, si è svolto un incontro

TRA



la Società TECHNO SKY Srl (d'ora in poi denominata Azienda) rappresentata dal Dott. Stefano Iuliano e dal Dott. Giacomo Feliziani

E

le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL Nazionali rappresentate rispettivamente dai Signori Roberto Sopranzi, Alfonso Marcopoli e Massimo Cerri

PREMESSO CHE

- l'attività lavorativa svolta presso l'Azienda sopra identificata consiste nella conduzione e manutenzione (controllo e monitoraggio), anche in regime h24, dei sistemi e degli apparati per l'assistenza al traffico aereo per sette giorni settimanali e per tutto l'anno;
- l'orario di lavoro è calcolato su una media multi periodale partendo da una base di 40 ore di lavoro settimanali;
- ogni settimana vengono fruite, da parte del personale operante presso i siti aeroportuali, due ore di Permessi Annuì Retribuiti;
- i lavoratori operanti in regime di turnazione beneficiano di quanto stabilito dal vigente CCNL metalmeccanico in ordine alla mezz'ora retribuita spettante nel caso in cui non sia possibile effettuare la pausa pranzo;
- in riferimento alla disciplina prevista in materia di orario di lavoro, il Decreto Legislativo n. 66/03 che all'art. 7 prevede che *"il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore"* ed all'art. 17 che *"le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o .."* ;
- a parziale modifica degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 è intervenuto il DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 che all'art. 41 dispone che *"all'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilità. (...) Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile*



2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, visti gli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 come successivamente modificato ed integrato dal D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in via eccezionale concordano di:

- istituire un orario di lavoro tale da prevedere, di norma, per un solo giorno ogni cinque un periodo di riposo inferiore alle 11 ore consecutive, con riconoscimento per la giornata successiva di un periodo di riposo di 24 ore consecutive.

In particolare il sistema di turnazione che verrà applicato sarà il seguente:

1° GIORNO: lavoro dalle ore 14.00 alle ore 20.00

2° GIORNO: lavoro dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00

3° GIORNO: lavoro dalle ore 00.00 alle ore 08.00

4° GIORNO: riposo

5° GIORNO: riposo


Durante il periodo di sviluppo del turno verrà, inoltre, programmata una ulteriore prestazione lavorativa per fornire le ore residue.


Le Parti concordano sin d'ora che eventuali piccole variazioni sugli orari di inizio e fine dei turni di lavoro potranno essere oggetto di confronto locale con le RSU.

La validità del presente accordo è subordinata alla validazione dello stesso da parte dei competenti organi ministeriali.

Sarà cura delle Parti firmatarie presentare apposito interpello in tal senso.

L.e.s.

D.A.

Giovanni Selziani

OO.SS.

Hember